



Castel San Pietro, 21 luglio 2011/MUN

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

l'uso della camera mortuaria presso il Cimitero di Castel San Pietro

Risoluzione municipale n° 2443 del 18 luglio 2011

IL MUNICIPIO DI CASTEL SAN PIETRO

Richiamati:

- l'art. 97 del Regolamento comunale;
- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- l'art. 50 e 8 del Regolamento dei cimiteri comunali di Castel San Pietro e
- l'art. 9 del Tariffario del Regolamento dei cimiteri comunali di Castel San Pietro;

preso atto dell'avvenuta messa in funzione presso il Cimitero di Castel San Pietro di una nuova camera mortuaria,

o r d i n a :

CAMERA MORTUARIA

- Art. 01** Su richiesta al Municipio la camera mortuaria è messa a disposizione per la collocazione dei defunti in maniera da consentirne la loro visita. La richiesta per l'utilizzo della camera mortuaria deve essere comunicata alla Cancelleria comunale da un'azienda di onoranze funebri con licenza cantonale ad esercitare. Fuori orario la richiesta deve essere rivolta al numero di picchetto 079 234 22 33.
- Art. 02** La messa a disposizione del catafalco refrigerato dovrà essere assicurato dall'azienda di onoranze funebri, la quale addebiterà le relative spese ai parenti del defunto.
- Art. 03** L'uso della camera mortuaria è prioritariamente concessa per persone che al momento del decesso erano residenti, dimoranti o attinenti del Comune di Castel San Pietro nonché alle persone decedute sul territorio comunale. In via subordinata il Municipio può concedere l'uso dalla camera per defunti non direttamente legati al Comune.
- Art. 04** Nella camera ardente è consentita l'esposizione di una sola salma. L'allestimento della camera dovrà essere sobrio e limitato all'interno del locale e senza appendere oggetti alle pareti.
- Art. 05** Il richiedente è responsabile per il corretto utilizzo della camera ardente, per la pulizia al termine dell'uso e per eventuali danni causati al locale, agli impianti o ai suoi arredi. L'apertura e la chiusura della camera mortuaria è di responsabilità del servizio di onoranze funebri che ha effettuato la riservazione e a cui verrà consegnata una chiave.

Art. 06 L'uso della camera mortuaria è possibile tutti i giorni dell'anno.
Durante il periodo invernale le visite saranno autorizzate dalle ore 08:00 alle ore 20:00, mentre nel periodo estivo dalle ore 08.00 alle ore 21.00.

Sulla base dell'art. 9 del Tariffario del Regolamento dei cimiteri comunali, l'uso è sottoposto al pagamento di una tassa unica di copertura dei costi di esercizio e manutenzione fissata in fr. 100.00 per il domiciliati nel Comune
fr. 200.00 per i non domiciliati nel Comune.




NORME FINALI

Art. 07 Il Municipio ha la facoltà di accordare delle deroghe e di decidere puntualmente su eventuali casi non contemplati nella presente ordinanza.

Art. 08 Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 09 La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 21.07.2011 al 5 agosto 2011 ed entra in vigore il 6 agosto 2011.

Art. 10 Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: _____ Il Segretario: _____
  
L. Bassi _____ L. Fontana _____